

Tribunale di Catania, sez. II Penale, composizione monocratica, ordinanza 12 ottobre 2013

Presidente-Relatore Camilleri

Vista la richiesta di convalida di arresto di G.F., nato a Catania, il ..., eseguito in data 11.10.2013, per il reato di cui all'art. 612-bis, commi I e II c.p. descritto nel capo di imputazione della richiesta di convalida dell'arresto e rito per direttissima che si intende qui integralmente richiamato e trascritto: letto il verbale di arresto; sentito l'arrestato e sentiti altresì il Pubblico Ministero in ordine alle motivazioni dell'arresto, alle misure cautelari richieste e il difensore. Ritenuto che: sono stati rispettati i termini di cui all'art. 558, comma 2 e 4, c.p.p.; sussistono i presupposti dell'arresto in flagranza per il reato sopra descritto, poiché, come si evince dal verbale di arresto, l'odierno arrestato è stato individuato e sottoposto alla misura restrittiva nell'immediatezza del fatto, ultimo episodio di una serie di condotte idonee ad integrare l'abitualità del contestato reato, come si evince dalle sommarie informazioni rese da B.E; non appare tenuto conto delle circostanze che il fatto sia stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità; per tali ragioni il provvedimento restrittivo è stato legittimamente eseguito.

In ordine alla misura cautelare di cui all'art. 282-ter c.p.p. richiesta dal Pubblico Ministero il Giudice osserva: sussistono gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'arrestato in ordine al reato per cui si procede, palesati dalla flagranza, dalle modalità con le quali è stato eseguito l'arresto e dalle condotte assillanti e persecutorie perduranti da circa due mesi ai danni della persona offesa; si ravvisano le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p. a carico di G.F. che se non sottoposto ad idonea misura cautelare riprenderebbe, con elevata probabilità, le proprie condotte di "stalker", perseguitando la persona offesa. Va quindi accolta la richiesta del P.M. di applicazione della misura cautelare di cui all'art. 282-ter c.p.p., disponendo che il G. si mantenga ad almeno 400 metri di distanza da B.E., con divieto assoluto di recarsi presso il centro commerciale di Catania, ove la predetta lavora, e di comunicare con la persona offesa medesima con ogni mezzo, compresi s.m.s., telefonate, e-mail, lettere, contatti tramite social network quali facebook e simili.

P.Q.M.

Visti gli artt. 558, 391 comma 4 c.p.p. CONVALIDA l'arresto di G.F. del quale ordina l'immediata liberazione se non detenuto per altra causa.

Visti gli artt. 273 e ss.c.p.p. APPLICA a G.F. la misura cautelare di cui all'art. 282-ter c.p.p., prescrivendogli di mantenersi ad una distanza di almeno 400 metri di distanza da B.E. ovunque si trovi, con divieto assoluto di recarsi presso il centro commerciale di Catania, e di comunicare con la persona offesa con ogni mezzo, compresi s.m.s., telefonate, e-mail, lettere, contatti tramite social network quali facebook e simili.